

Studio

Bertolucci Dott.ssa Stella

Commercialista

Revisore contabile

A TUTTI I CLIENTI

LLSS

Circolare n. 13 del 16/09/2011

Oggetto: aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% - decorrenza 17/09/2011

Si comunica che in data 15/09/2011 è stato approvato in via definitiva dalla Camera il D.L. n. 138/2011 (cosiddetta manovra di Ferragosto 2011).

Una delle principali disposizioni, di immediata entrata in vigore, riguarda l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, che passa al 21% a decorrere da sabato 17/09/2011 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Restano invece invariate le aliquote ridotte, attualmente al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla tabella A, Parti II e III, allegate al DPR 633/72.

Per stabilire la corretta percentuale di aliquota IVA da applicare (20% o 21%) occorre fare riferimento al cosiddetto "momento di effettuazione" dell'operazione (art. 6 DPR 633/72). Poiché il criterio è diverso a seconda che si tratti di cessioni di beni o di prestazioni di servizi, è opportuno sintetizzarne di seguito i principali aspetti:

Cessioni di beni

In linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:

- a) Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate, all'atto della consegna o spedizione (data del d.d.t.);
- b) Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipula dell'atto notarile (non vale il contratto preliminare).

Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (per esempio, la vendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva si considera effettuata al verificarsi della condizione); se si tratta di beni mobili, tuttavia, non si

Via Bazzini 84/1-41122 Modena- Tel 059284882-Fax 059/284946-C.F. BRTSLL58D41F966N-P.IVA 01618580367- e-mail: info@studiobertolucci.com sito internet: www.studiobertolucci.it

Studio

Bertolucci Dott.ssa Stella

Commercialista

Revisore contabile

può andare oltre l'anno dalla consegna o spedizione. Il differimento non opera per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, per le quali valgono i criteri sub a) e b).

Se la fattura viene emessa in un momento successivo (per esempio perché il cedente si avvale della fatturazione differita, oppure anche per inosservanza del termine di legge), l'aliquota dovuta è comunque quella in vigore nel momento (precedente) dell'effettuazione dell'operazione (data del d.d.t.). Pertanto, tutte le vendite relative a beni che sono stati consegnati o spediti prima dell'entrata in vigore dell'aumento, anche se fatturate dopo, saranno assoggettate all'aliquota del 20%.

Prestazioni di servizi

Per le fatture emesse in presenza di prestazioni di servizi, fra cui sono ricomprese anche tutte le lavorazioni conto terzi, vale il principio del pagamento, nel senso che la fattura deve sempre essere emessa il giorno in cui il prestatore riceve il pagamento da parte del cliente, indipendentemente dall'esecuzione e/o ultimazione della prestazione stessa. In presenza di acconti di pagamento, la fattura emessa dovrà essere pari almeno all'importo del pagamento ricevuto. La fattura non potrà pertanto mai essere di importo inferiore, mentre potrebbe essere, invece, di importo superiore allo stesso.

Se, però, prima del pagamento o indipendentemente dallo stesso il prestatore decidesse di emettere ugualmente fattura, ai fini IVA l'operazione s'intende anticipata con riferimento alla data apposta sulla fattura emessa. In questi casi si applica sempre l'aliquota IVA in vigore al momento di emissione della relativa fattura.

Anticipazione del momento di effettuazione

Vi è infatti una disposizione, molto importante, secondo cui se anteriormente al verificarsi degli eventi descritti sopra o indipendentemente da essi, sia emessa la fattura oppure sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In base a questa disposizione, dunque, se prima della data di entrata in vigore dell'aumento viene pagato il corrispettivo o viene emessa la fattura in relazione alla vendita di un immobile che sarà

Via Bazzini 84/1-41122 Modena- Tel 059284882-Fax 059/284946-C.F. BRTSLL58D41F966N-P.IVA 01618580367- e-mail: info@studiobertolucci.com sito internet: www.studiobertolucci.it

Studio

Bertolucci Dott.ssa Stella

Commercialista

Revisore contabile

stipulata successivamente, ovvero di un bene mobile che sarà consegnato dopo tale data, sull'importo pagato o fatturato prima, si applica la vecchia aliquota. Stesso discorso se vengono fatturati anticipatamente canoni di locazione che matureranno dopo. A tale proposito occorre però ricordare che, secondo la Corte di giustizia, anche un pagamento anticipato che non sia riferibile a un'operazione imponibile ben individuata non realizza il presupposto per l'applicazione dell'Iva.

Le note di variazione emesse dopo l'aumento, ma riferite a operazioni precedenti, dovranno portare sempre la vecchia aliquota.

L'aumento dell'aliquota al 21% complicherà le fatture dei professionisti per via del disallineamento con la ritenuta d'acconto (20%); renderà inoltre leggermente incongrua l'attuale soglia di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni Iva non documentate da fattura che, per rispettare la logica in base alla quale è stata così quantificata, dovrebbe essere elevata a 3.630 euro.

Operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici

Per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali l'IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo, è stabilito che si applica l'aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la relativa fattura viene emessa e registrata prima della data di entrata in vigore della richiamata legge di conversione.

Per l'applicazione dell'aliquota del 20%, non è quindi sufficiente che la fattura sia emessa prima della data di cui sopra, occorre anche che la stessa risulti registrata prima di tale momento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, porgiamo cordiali saluti.

Bertolucci Dott.ssa Stella